

NOVITA' ADR 2025

Dal **1° gennaio 2025** entra in vigore, dapprima su adesione volontaria, poi, dal **1° luglio 2025**, obbligatoria, l'**ADR 2025**.

Tra le **novità più importanti** della nuova edizione, segnaliamo che:

- Il numero **UN 3423** *Triossido di tetrametilammonio, solido*, cambia la classificazione: da classe 8 (corrosivo) diviene 6.1+ 8 (Tossico con pericolo sussidiario corrosivo). Conseguentemente, sono state modificate molte delle disposizioni d'imballaggio e di trasporto.
- Nella **Tabella A** del capitolo 3.2, sono stati aggiunti **11 nuovi numeri UN**. Tra questi, segnaliamo in particolare i numeri **3551** *Batterie agli ioni di sodio* e **3552** *Batterie agli ioni di sodio contenute in apparecchiature* oppure *Batterie agli ioni di sodio imballate con apparecchiature*.
- Rimanendo in tema batterie, è bene sottolineare che il nuovo ADR 2025 distingue le diverse tipologie di **batterie che alimentano i veicoli**. I veicoli (definizione che, lo ricordiamo, include gli hoverboard, i monopattini, le biciclette elettriche, le auto, le moto, gli scooter d'acqua, ecc.) saranno assegnati ai nuovi numeri **UN 3556, UN 3557 e UN 3558**, in base al tipo di batteria che li alimenta. In particolare:
 - **UN 3556** - Veicolo alimentato a batterie agli ioni di litio;
 - **UN 3557** - Veicolo alimentato a batteria al metallo di litio;
 - **UN 3558** - Veicolo alimentato a batterie agli ioni di sodio.

Come già spiegato con [le novità IATA](#), l'**UN 3171**, continuerà ad essere utilizzato per veicoli e i dispositivi alimentati da batteria con elettrolita liquido o gel.

Per questi nuovi numeri ONU 3551, 3552, 3556, 3557 e 3558, sono state quindi modificate e aggiunte nuove **Disposizioni Speciali**.

FORMAZIONE E CONSULENZA PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

- Sono state modificate le già esistenti Disposizioni Speciali relative alle Batterie al Litio, e sono state aggiunte le Disposizioni Speciali **400, 401, 404 e 677**, sempre relative al trasporto di Batterie al Litio e al Sodio.

In particolare, segnaliamo la modifica alla **DS 666** e che, dal 2025, impone che i **veicoli** spediti in imballaggi chiusi (es: e-bike e monopattini), dovranno essere **sempre marcati ed etichettati**. Non è comunque richiesto il documento ADR.

La nuova **DS 636** viene introdotta per il trasporto di Batterie da smaltire particolarmente danneggiate.

La **DS 650**, introduce nel manuale ADR il già esistente Accordo Multilaterale M346, relativa agli imballaggi con residui di pitture.

La **DS 678** è relativa ai rifiuti contaminati da amianto libero (UN2212 e UN 2590). In particolare, è previsto dal par. **5.4.1.1.3.4** che la documentazione di trasporto sia integrata dalla scheda tecnica del container-bag e da una copia della procedura di scarico.

- Sempre parlando di **rifiuti**, è molto importante il paragrafo **4.1.1.5.3**, che precisa le modalità di imballaggio consentite per quei rifiuti provenienti da laboratori, magazzini, ecc., che sono costituiti per lo più da contenitori interni di misure e materiali diversi (ad esempio boccette, bottiglie, ecc.). Per lo stesso argomento, si veda anche il par. **5.4.1.1.3.3** relativo alla corretta identificazione sul documento.
- Per quanto riguarda **marcatura ed etichettatura**, come già indicato dalle **novità IATA**, l'**etichetta 9A** dovrà ora essere usata anche per i veicoli assegnati ai nuovi numeri UN 3556, UN 3557 e UN 3558. Discorso analogo per il **marchio delle Batterie al litio** spedite in applicazione della **DS 188**, che è ora applicabile anche alle Batterie al Sodio ionico.
A proposito di marcature, segnaliamo che la Nota 3 al cap. 5.3, specifica che i **cassoni scarrabili** sono considerati "container" ai fini della placcatura, quindi vanno etichettati sui **4 lati**.
- Altrettanto importanti i cambiamenti relativi alla **Documentazione**:

FORMAZIONE E CONSULENZA PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

Al paragrafo **5.0.4**, viene specificato che ci deve essere corrispondenza tra la merce documentata e il veicolo. In pratica, ogni Documento ADR deve riportare la **targa** del veicolo che in quel momento sta trasportando la merce. Questo, come da nota è applicabile nel caso dei documenti trasmessi in formato elettronico.

Quando invece il documento è cartaceo, la sua presenza sul veicolo è considerata valida ai fini della rispondenza alla norma.

Inoltre, al paragrafo **8.1.2**, viene indicato che il documento di trasporto deve sempre essere custodito **in cabina**. Quindi, non è più consentito mettere i documenti ADR solo sui colli o nei tubi porta documenti delle Unità di trasporto.

- Per quanto riguarda la **formazione**, si ribadisce che è obbligatoria anche in caso di trasporto delle sole Quantità Limitate, inserendo il paragrafo 8.2.3 come norma sempre applicabile anche nelle spedizioni di merci in **Quantità Limitata** di cui al 3.4 dell'ADR.
- Infine, segnaliamo la modifica del 9.2, relativo alla prescrizione di costruzione dei veicoli, con particolare riferimento al par. **9.2.2.8 Stacca batteria** riformulato per tenere conto delle diverse forme di energia, oltre alla batteria di avviamento, presente sui veicoli elettrici o ibridi.